



Lega Nazionale Dilettanti
 Comitato Regionale Liguria
 Via Dino Col 4/4– 16149 Genova
 Telefono: 010995151 numero unico
 Pronto A.I.A. 3355776689
 pec: Ind.crliguria@pec.it – Indliguria@legalmail.it
 e-mail: cr.liguria01@lnd.it
 e-mail Giudice Sportivo:
liguria.giudicesportivo@lnd.it – Campionati LND
liguria.giudicesportivosgs@lnd.it – Campionati SGS
 sito internet: liguria.lnd.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 53 del 17/01/2025

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. Segreteria

CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

ANNULLAMENTO GARA

Si comunica che, preso atto della comunicazione pervenuta da parte della Società ASD Carpena di rinuncia alla partecipazione alla gara CARPENNA – ENTELLA, prevista domenica 19 gennaio 2025, alle ore 15.00, presso campo sportivo “Rino Colombo” di Beverino (SP), e valida per la 08ª giornata di andata del Campionato di Eccellenza Femminile, la stessa è stata annullata d’ufficio con trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza.

Calcio a Cinque

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

REGIONALE UNDER 17 CALCIO A CINQUE MASCHILE GIRONE “A” GIORNATA 4A

La gara CDM FUTSAL – CA DE RISSI SG verrà disputata martedì 11 febbraio 2025, alle ore 19.00, presso il “Palazzetto dello Sport” di Campo Ligure (GE), causa concomitanza con altra gara.

ERRATA CORRIGE

MODIFICA AL PROGRAMMA GARE

La sotto indicata disposizione di cui al C.U. n. 52/09 del 16.01.2025:

PROMOZIONE GIRONE “A” 2R GIORNATA

La gara SAN CIPRIANO – ARGENTINA ARMA verrà disputata domenica 19 gennaio 2025, alle ore 17.45, sul Campo “Negrotto” di Serra Riccò (GE).

La richiesta sarà assoggettata ad una commissione di € 25,00 per diritti di segreteria a carico della Soc. SAN CIPRIANO.

È da leggersi correttamente come di seguito indicato:

PROMOZIONE GIRONE "A" 2R GIORNATA

La gara SAN CIPRIANO – ARGENTINA ARMA verrà disputata domenica 19 gennaio 2025, alle ore 17.45, sul Campo "Negrotto" di Serra Riccò (GE).

GIUSTIZIA SPORTIVA GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

gara del 12/01/2025 INTERCOMUNALE BÈEVERINO – CAPERANESE 2015

Il sotto indicato provvedimento disciplinare, di cui al C.U. n. 52/24 del 16/01/2025:

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 27/ 3/2025

CASTELLANOTTI MASSIMILIANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

Si alzava dalla panchina, rivolgendosi verso quella avversaria, rivolgendo ad un dirigente avversario espressioni ingiuriose e gravemente irrispettose. Al termine della gara, faceva indebitamente ingresso sul tdg rivolgendo al ddg, per due volte, un'espressione ingiuriosa.

Dopodiché ripeteva la stessa condotta rivolgendosi ad un AA a pochi centimetri dal volto. Una volta rientrati negli spogliatoi, persisteva nella sua condotta, sostando nelle adiacenze dello spogliatoio del ddg e proseguiva nel urlandogli ripetute espressioni ingiuriose e costringendo un dirigente della società ad allontanarlo

È da intendersi annullato in quanto comminato erroneamente per errata trascrizione arbitrale, lo stesso è da leggersi correttamente come di seguito indicato:

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 27/ 3/2025

MAUGERI JAOCPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

Si alzava dalla panchina, rivolgendosi verso quella avversaria, rivolgendo ad un dirigente avversario espressioni ingiuriose e gravemente irrispettose. Al termine della gara, faceva indebitamente ingresso sul tdg rivolgendo al ddg, per due volte, un'espressione ingiuriosa.

Dopodiché ripeteva la stessa condotta rivolgendosi ad un AA a pochi centimetri dal volto. Una volta rientrati negli spogliatoi, persisteva nella sua condotta, sostando nelle adiacenze dello spogliatoio del ddg e proseguiva nel urlandogli ripetute espressioni ingiuriose e costringendo un dirigente della società ad allontanarlo

GIUSTIZIA SPORTIVA GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

gara del 12/01/2025 BRUGANTO 1955 – BOLANESE

Il sotto indicato provvedimento disciplinare, di cui al C.U. n. 52/28 del 16/01/2025:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DI MARTINO LEONARDO (BRUGNATO 1955)

Inveiva contro il ddg, rivolgendogli più volte espressioni gravemente irrispettose; alla notifica del provvedimento disciplinare andava faccia a faccia con lui reiterando un'espressione gravemente irrispettosa

È da intendersi annullato in quanto comminato erroneamente, lo stesso è da leggersi correttamente come di seguito indicato:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DI MARTINO ANDREA (BRUGNATO 1955)

Inveiva contro il ddg, rivolgendogli più volte espressioni gravemente irrispettose; alla notifica del provvedimento disciplinare andava faccia a faccia con lui reiterando un'espressione gravemente irrispettosa

GIUSTIZIA SPORTIVA DECISIONE CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La sotto indicata decisione **annulla e sostituisce** quella di cui al C.U. n. 52/36 del 16/01/2025:

Reclamo della società A.S.D. Vadino Football Club, avverso provvedimento di squalifica emesso dal GS nella gara A.s.d. San Filippo Neri Yepp Albenga – A.s.d. Vadino Football Club del Campionato di Prima Categoria Girone A disputata in data 22 dicembre 2024, nei confronti del calciatore Daniele Gloria con C.U n° 48. del 2 gennaio 2025

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria nelle persone dei Consiglieri **Avv. Alessio Chiarla, Dott. Eugenio Marcenaro e Avv. Barbara Costantino, all'udienza del **14 gennaio 2025**, ha pronunciato la seguente sentenza.**

Il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per numero 5 giornate al tesserato Daniele Gloria della società A.S.D. Vadino Football Club in quanto: *“Al termine della gara, inseguiva il ddg urlandogli delle offese, tra cui un'espressione ingiuriosa di stampo discriminatorio (sanzione aggravata per essersi i fatti svolti a fine gara e per il tenore dell'espressione usata)”*. La reclamante proponeva tempestivo gravame deducendo l'eccessività della sanzione comminata e chiedendo di riformare la decisione impugnata. Motivava tale richiesta specificando che il Sig. Daniele Gloria mai rivolgeva espressioni di natura discriminatoria al direttore di gara.

Allegava al ricorso dichiarazione testimoniale del Sig. Nicolò De Giorgi. Il tesserato De Giorgi, si assume la piena responsabilità di aver egli rivolto al ddg l'espressione “andicappato” e non il suo compagno Gloria.

Questa Corte ritiene condivisibili le motivazioni addotte dalla reclamante in considerazione della dichiarazione autoaccusatoria da parte del tesserato Gloria e a fronte di ciò ritiene in applicazione delle attenuanti previste dall'art. 13 lett. b) del Codice di Giustizia sportiva FIGC, che la sanzione debba essere ridotta da 5 a 3 giornate, proprio in ragione del fatto che il tesserato Gloria, abbia tenuto in concorso un comportamento non corretto reiterato e a fine gara ma che non abbia lui pronunciato le frasi discriminatorie delle quali se ne assume invece la titolarità il compagno De Giorgi.

Alla luce di quanto sopra, appare, pertanto, equa la sanzione di tre gare di squalifica, in luogo delle cinque inflitte dal Primo Giudice.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo, riducendo la squalifica inflitta dal G.S. al tesserato sig. Daniele Gloria da cinque a tre gare effettive. In relazione alla dichiarazione di responsabilità da parte del sig. Nicolò De Giorgi, questa Corte Sportiva d'Appello delibera di inviare gli atti di causa al Giudice Sportivo per le valutazioni del caso.

Dispone la restituzione della tassa.

ALLEGATI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:

- **Convocazione Rappresentativa Regionale Under 17 del 23.01.2025.**

Pubblicato in Genova ed affisso all'albo del C.R. LIGURIA il 17/01/2025

Il Segretario
Stefano Rovatti

Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi